

# Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizootie,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>3</sup>.

## **Art. 2**            Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>4</sup> sugli emolumenti.

## **Art. 3**            Obbligo di pagare emolumenti

Chi domanda una prestazione menzionata nell'allegato è tenuto a pagare un emolumento.

## **Art. 4**            Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l'allegato.

<sup>2</sup> Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

## **Art. 5**            Fatturazione da parte del gestore

Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

RU 2015 4577

1    RS 172.010

2    RS 916.40

3    RS 916.404.1

4    RS 172.041.1

**Art. 6**            Decisione sugli emolumenti

In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all'UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

**Art. 7**            Abrogazione e modifica di altri atti normativi

<sup>1</sup> L'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>5</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.

<sup>2</sup> ...<sup>6</sup>

**Art. 8**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

<sup>5</sup> [RU **2006** 2705, **2007** 6437, **2008** 3579, **2009** 581 4255 all. n. 2, **2010** 2545, **2011** 5475, **2012** 6859 all. n. 2]

<sup>6</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2015** 4577.

*Allegato*<sup>7</sup>  
(art. 3 e 4 cpv. 1)

## Emolumenti

		Franchi
<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	4.75
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	-.57
1.1.3	per animali della specie suina	-.33
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.33
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	2.40
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	38.—
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	57.—
<b>3</b>	<b>Notifica di animali macellati</b>	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	4.75
3.2	animali della specie suina	-.10
3.3	equidi	4.75

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6153).

**4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose**

4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti	
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 4 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 <sup>8</sup>	5.—
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza BDTA	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Equidi:	
4.3.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2–5 dell'ordinanza BDTA	5.—
4.3.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—

**5 Consegna di dati**

5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—
-----	---	-----

---

		Franchi
5.2	Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall'importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati	In funzione del dispendio di tempo
<b>6</b>	<b>Emolumenti per solleciti</b>	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—

---

